

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 24-8758

Legge regionale 28/1999. Approvazione della Misura "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica". Dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 sul capitolo 261358/2024 del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, annualità 2024.



Seduta N° 460

Adunanza 10 GIUGNO 2024

Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 11:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 24-8758/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 28/1999. Approvazione della Misura "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica". Dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 sul capitolo 261358/2024 del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, annualità 2024.

A relazione di: Poggio

Premesso che:

la legge regionale 28/1999 e s.m.i., recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998, n. 114", all'articolo 18, programma varie forme di agevolazione a favore del settore del commercio e, tra queste, il finanziamento di interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati volti alla rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione dei centri commerciali naturali;

l'articolo 18 bis, al comma 1, dispone che la Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale e, al comma 2, prevede che *"la promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi"*;

la D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000, di approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, all'articolo 6, in coerenza a quanto statuito all'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, declina le seguenti finalità:

a) favorire lo sviluppo di mercati integrati al commercio in sede fissa garantendone un'evoluzione ordinata;

- b) favorire l'aumento dimensionale dei piccoli mercati per elevarne il livello di efficienza dell'offerta, scoraggiando la crescita eccessiva dei grandi mercati, destinata a produrre sovraffollamento e frammentazione nella compagine mercatale e conseguenti disfunzioni di offerta;
- c) favorire la presenza sui mercati degli operatori che praticano tecniche di vendita potenzialmente competitive (autobanchi, agricoltori) e promuovere una differenziazione delle dimensioni dei posteggi per garantire la presenza di diversi tipi d'impresa;
- d) organizzare la disposizione del mercato e dei servizi in modo da garantire al massimo l'igienicità, la comodità ed il confronto concorrenziale anche interno al mercato;
- e) favorire la diffusione del commercio su area pubblica nei comuni minori, particolarmente in quelli collinari, prealpini e vallivi, promuovendo le iniziative degli operatori itineranti, organizzando mercati anche vespertini, nonché l'integrazione del commercio su area pubblica nei progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori, di cui all'articolo 19 dell'allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999, anche in alternativa o ad integrazione dei centri polifunzionali.

Premesso, inoltre, che, in sinergia con la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile del Piemonte (SRSvS), approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2-5313 del 8 luglio 2022, il Documento di Economia e Finanza regionale (D.E.F.R.) 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 305-26515 del 5 dicembre 2023, nell'ambito della Macro Area Strategica 1, che ha come obiettivo "accompagnare la transizione del sistema produttivo piemontese verso un modello in grado di coniugare competitività e sostenibilità", inserisce come priorità lo sviluppo delle forze economiche e delle imprese (1.A) e la ricerca dell'equilibrio tra sostenibilità economica, risparmio di energia e materiali, la conversione del sistema produttivo e lo sviluppo del sistema del commercio (1.B).

Preso atto che, dall'analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere, basata sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, pubblicata nell'agosto 2023, emerge che *"un operatore del commercio su cinque in Italia è un ambulante. Con oltre 160 mila imprese, il 21% di quelle commerciali del Paese, il commercio in sede mobile rappresenta una componente strutturale di grande importanza, non solo economica ma anche sociale per la vicinanza che assicura alla domanda diffusa di beni accessibili su tutto il territorio nazionale, soprattutto per le comunità meno servite da punti vendita fissi"*, confermando quindi la valenza strategica delle imprese del commercio su area pubblica.

Ritenuto che:

il commercio ambulante si rivela un tipo di attività particolarmente adatta a rispondere alle esigenze delle diverse realtà locali e uno strumento che crea un legame stretto con il territorio, contribuendo alla vitalità economica delle comunità locali;

in raccordo con gli indirizzi contenuti nella (SRSvS) e nel D.E.F.R., in sintonia con la normativa di livello statale e comunitario e in attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 18 e 18 bis della l.r. 28/1999, risulta opportuno, per l'anno 2024, prevedere una Misura di sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica.

Preso atto che nel corso di incontri svoltisi, a partire dal mese di gennaio 2024, con le Associazioni di categoria è emerso da queste ultime l'esigenza, manifestata dagli operatori del settore, di sostenere il comparto del commercio e della somministrazione su area pubblica al fine di migliorare l'attrattività dei mercati.

Dato atto che la Direzione Cultura e Commercio Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori a tal fine ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a definire i criteri per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica, individuando, in particolare, i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e le tipologie dei beni.

Dato atto, inoltre, che:

- alla copertura finanziaria della Misura di sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica si fa fronte con le risorse a disposizione sul capitolo 261358 nell'ambito della Missione 14 programma 02, del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, ammontanti a euro 2.000.000,00;
- alla copertura dei costi per l'eventuale affidamento, stimati in un importo non superiore a euro 190.000,00 (IVA inclusa) e riferiti alle annualità 2024-2026, si fa fronte con le risorse a disposizione sul capitolo 110886 nell'ambito della Missione 01, Programma 03, del Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026;

Dato atto, inoltre, che le agevolazioni previste dalla Misura "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica", sono concesse, con riferimento all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023.

Sentite le Associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica che, durante l'ultimo incontro svoltosi in data 22 maggio 2024, hanno condiviso i contenuti della suddetta iniziativa.

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, nell'ambito della legge regionale 28/1999, la Misura denominata "Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica", la cui scheda tecnica è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, destinando euro 2.000.000,00;
- demandare alla Direzione Cultura e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 recante "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114";

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visto il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

vista la L.R. n. 17 del 26 luglio 2007, con cui è stato riorganizzato l'istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.A., a cui è stato attribuito il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività sul territorio”;

vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”;

vista la L.R. 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate”;

vista la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

vista la D.G.R. n. 5 – 8361 del 25 marzo 2024 recante “Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024- 2026”.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l’importo pari ad euro 2.000.000,00 e a euro 190.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

- di approvare, nell’ambito della legge regionale 28/1999, la Misura denominata “Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica”, la cui scheda tecnica è allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, destinando euro 2.000.000,00;
- che il presente provvedimento, per l’importo di euro 2.000.000,00, trova copertura sul capitolo 261358 nell’ambito della Missione 14 Programma 02, del bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, annualità 2024;
- che l’importo massimo di euro 190.000,00 (IVA inclusa), quale copertura dei costi per l’eventuale affidamento per la gestione della Misura di cui al presente provvedimento, trova copertura sul capitolo 110886, nell’ambito della Missione 01, Programma 03, del bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, annualità 2024-2026;
- di demandare alla Direzione Cultura e Commercio, Settore “Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori”, l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente

deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

Legge regionale n. 28/1999

SCHEDA MISURA

“Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica”

1. Obiettivi specifici

Supportare gli investimenti e sostenere le imprese del commercio su area pubblica mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto per progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica.

2. Dotazione finanziaria

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Misura, la Regione Piemonte si avvale delle risorse a disposizione sul Bilancio di previsione gestionale finanziario 2024-2026, al capitolo 261358 nell'ambito della Missione 14 programma 02, ammontanti a euro 2.000.000,00.

3. Contributi

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale nel limite massimo dell'80% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a euro 2.000,00. Anche in caso di spesa superiore, l'importo dell'agevolazione non potrà superare il tetto massimo.

La spesa minima progettuale dovrà essere pari a euro 1.250,00, corrispondente a un contributo pari a euro 1.000,00.

Il contributo verrà corrisposto in un'unica soluzione in seguito alla verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alla Misura e previo formale atto di concessione dell'agevolazione, secondo le modalità che verranno comunicate dal responsabile del procedimento, che potrà eventualmente avvalersi di un soggetto terzo, quale soggetto gestore della Misura.

Il contributo di cui alla presente Misura non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per i medesimi interventi.

L'agevolazione prevista dalla presente Misura “Sostegno a favore degli operatori del commercio su area pubblica per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica”, è concessa in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023.

4. Descrizione della misura e interventi finanziabili

Sono ammissibili all'agevolazione di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all'attività di vendita su area pubblica, quali a titolo esemplificativo:

- tende/ombrelloni dei banchi di vendita
- plance e altri accessori
- bilance e altri strumenti di vendita
- registratore di cassa
- strumenti di pagamento elettronico
- sistemi per la gestione delle code

Non è ammissibile a contributo l'acquisto in leasing o di beni usati.

5. Soggetti beneficiari.

Destinatari della presente Misura sono gli operatori del commercio e della somministrazione su area pubblica, che possiedano uno dei seguenti requisiti minimi obbligatori:

- esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni, così come definita all'art. 4, c. 1, lett. b) e all'art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114; non vanno ricompresi nel novero, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica ai sensi della L.R. n. 28/1999 sia gli agricoltori di cui all'art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 114/1998 che recita "Il presente decreto non si applica: ...omissis...d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni";
- esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Il contributo è riconosciuto esclusivamente agli operatori in possesso dei titoli abilitativi per l'attività su area pubblica, previsti dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 28/1999.

Inoltre i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori:

- essere micro o piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), con sede legale e operativa in Piemonte;
- essere iscritti, alla data di approvazione della Deliberazione, al Registro delle Imprese, risultare "attivi" e possedere un codice ATECO prevalente relativo ad attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la regolarità contributiva dell'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso alle agevolazioni regionali, ad ogni potenziale beneficiario è consentita la presentazione di una sola istanza.

6. Struttura regionale incaricata dell'attuazione

Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori.

7. Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione delle proposte di investimento

Le funzioni attinenti alla predisposizione e alla gestione dell'Avviso, alla fase di ricezione, all'istruttoria delle domande di agevolazione, nonché quelle di controllo, verifica, erogazione e eventuale revoca dei contributi sono affidate a un soggetto gestore individuato con atto del Responsabile del Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori, quale responsabile del procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilità dei fondi e secondo l'ordine di presentazione ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del D. Lgs. 123/1998.

L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti minimi obbligatori, in base ai dati forniti nel modulo di domanda. L'importo del contributo sarà calcolato sulla base dell'investimento proposto, nel limite massimo dell'importo concedibile di cui al precedente punto 2.

Il soggetto gestore potrà attivare controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto di investimento.

8. Esclusioni, revoche e rinunce

L'esclusione della domanda avverrà in caso di presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dalla presente Misura.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a. mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- b. progetto realizzato in maniera significativamente difforme da quanto originariamente previsto;
- c. concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- d. dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
- e. mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dei beni previsti al punto successivo.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata al soggetto gestore (in caso di rinuncia dopo aver ricevuto il contributo sarà richiesta la restituzione dei benefici concessi, maggiorati degli interessi legali).

Il Responsabile del procedimento o l'eventuale soggetto gestore, da questo individuato, può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento nonché il rispetto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 9.

9. Vincoli

I soggetti beneficiari non devono alienare, cedere a qualunque titolo o distogliere dall'uso originario i beni oggetto di contributo, nonché delocalizzare l'attività economica beneficiaria dell'agevolazione nei tre anni successivi all'erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire i beni o le attrezzature obsolete.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.